

**Inpgi**

## **Contribuzione Inpgi 2009 per i giornalisti**

**Minimali di retribuzione per l'anno 2009. Assunzioni agevolate. Retribuzione imponibile. Misura dei contributi Differenze INPS-INPGI a carico del lavoratore**

L'Inpgi ha comunicato le novità contributive per il 2009 che riepiloghiamo:

### **Minimali di retribuzione per l'anno 2009.**

I minimali retributivi dal 1 gennaio 2009, tenuto conto del trattamento minimo di pensione per l'anno 2009, risultano determinati in Euro 43,53 giornalieri, pari a Euro 1.131,78 mensili.

La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all'importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva.

Anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni Sindacali sono obbligati, agli effetti del versamento delle predette contribuzioni, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva.

In caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria.

Nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG, e - limitatamente al settore giornalistico della emittenza radiotelevisiva in ambito locale - il contratto stipulato tra la FNSI ed il coordinamento Aeranti-Corallo.

In relazione ai rapporti di lavoro regolati dall'art. 2 o 12 del CNLG Fieg/Fnsi (qualifica di collaboratore o corrispondente) - che non sono legati alla presenza quotidiana - le contribuzioni dovute all'INPGI non potranno essere determinate su retribuzioni inferiori al suddetto importo minimo mensile.

### Giornalisti dipendenti della Pubblica Amministrazione

Per i giornalisti dipendenti della Pubblica Amministrazione - titolari di un rapporto di lavoro regolato dal CCNL del comparto pubblico di appartenenza - tenuto conto del particolare status giuridico, le retribuzioni minime di riferimento sono, invece, quelle relative al contratto collettivo applicato.

### **Contribuzione aggiuntiva 1%**

Per il 2009 la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l'aliquota aggiuntiva dell'1% (posta a carico del dipendente) è pari a Euro 39.845,00 (importo pari alla 1<sup>a</sup> fascia di retribuzione pensionabile. Tale importo, rapportato a dodici mesi, è pari a Euro 3.320,00.

Il versamento del contributo ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, se interviene in corso d'anno.

Le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione".

Di conseguenza, tali elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettate a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposte, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell'1%

### **Sospensioni contributive concesse a seguito di calamità naturali.**

Le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile ed operando di fatto una esclusione dai possibili benefici per una serie di soggetti, quali:

a) tutti i datori di lavoro pubblici;

b) i singoli lavoratori dipendenti, nei casi in cui l'azienda non usufruisca o non abbia usufruito della sospensione. Infatti, la norma non riconosce ai dipendenti un diritto autonomo alla sospensione.

Pertanto i datori di lavoro che, nei periodi successivi al 1992, abbiano usufruito della sospensione dei versamenti contributivi, anche limitatamente alla sola quota a carico del dipendente, e che - alla luce della interpretazione autentica fornita con la norma suddetta - non rientrano più tra i soggetti destinatari della

sospensione medesima, devono procedere al versamento della contribuzione dovuta, già oggetto di indebita sospensione, in unica soluzione.

Per quei soggetti che non avessero ancora provveduto, il versamento della contribuzione oggetto di sospensione potrà avvenire entro e non oltre la scadenza del versamento contributivo riferito al mese successivo alla data della presente circolare (16/03/2009). Resta ferma, per gli interessati, la possibilità di presentare all'INPGI apposita istanza di dilazione.

Nei rapporti di lavoro subordinato - il datore di lavoro ha la responsabilità del versamento anche della quota a carico del lavoratore.

L'azienda che intenda usufruire della sospensione contributiva deve procedere, quindi, alla sospensione della propria quota di contribuzione e di quella a carico del giornalista, non essendo le due sospensioni fruibili in maniera disgiunta.

### **Assunzioni agevolate ex art. 8 - comma 9 - legge 407/90.**

Per la fruizione dei predetti benefici contributivi, ai fini della prova dello status di disoccupazione, è imprescindibile l'attestazione da parte del Centro per l'Impiego circa la permanenza del soggetto nello stato di disoccupazione.

Per la verifica del biennio dello status di disoccupazione/inoccupazione, ai fini dell'applicazione dei benefici contributivi ex art. 8, comma 9, della legge n. 407/90, rileva - per esigenze pubblicistiche di certezza - solo ed esclusivamente la data di presentazione da parte del lavoratore interessato della dichiarazione prevista dall'art. 3 del D.lgs. n. 297/2002 al competente Centro per l'Impiego.

Di conseguenza, può richiedere ed usufruire delle agevolazioni in parola soltanto il datore di lavoro che assuma un giornalista il quale abbia presentato la predetta dichiarazione di disponibilità al competente Centro per l'Impiego da almeno 24 mesi.

Per i giornalisti resta, comunque, confermata la possibilità di ottenere i predetti benefici contributivi anche nei casi in cui lo status di disoccupazione biennale sia attestato dall'iscrizione nelle liste di disoccupazione tenute dalla Commissione Paritetica FIEG/FNSI, purché sussistano tutti gli altri requisiti richiesti alla generalità dei lavoratori.

### **Retribuzione imponibile**

Il concetto di retribuzione imponibile, contenuto nell' art. 12 della legge 153 del 1969, modificato dall'art. 4 della legge 291 del 1988, è stato integralmente ridefinito nell'art. 6 del D.Lgs. 314 del 2/9/97: "Il reddito del lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro." Lo stesso articolo esclude dalla base imponibile:

#### **Somme escluse dall' imponibile**

- somme corrisposte a titolo di TFR;
- somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso;
- proventi e indennità conseguite anche in forma assicurativa a titolo di risarcimento danni;
- somme poste a carico di gestioni previdenziali e assistenziali obbligatorie per legge; somme prestazioni erogate da casse, fondi e gestioni pensionistici previdenziali; proventi derivanti da polizze assicurative; - compensi erogati per conto di terzi non attinenti la prestazione lavorativa;
- erogazioni collegate ad incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività dell'azienda;
- contributi e somme a carico del datore di lavoro destinati al finanziamento di forme pensionistiche complementari;
- i trattamenti di famiglia di cui al T.U.I.R, art. 3.

L' elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa.

A tale elenco vanno aggiunte le voci previste dall'art.51 del TUIR (art. 48 fino al 31/12/2004) così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs., espressamente richiamato dal nuovo testo dell'art. 12, Il comma.

I contributi obbligatori vengono presi in considerazione ai fini della determinazione sia del diritto che della misura delle prestazioni, anche se non siano stati effettivamente versati purché:

- la contribuzione non sia prescritta;
- il rapporto di lavoro risulti da documenti o prove certe (dichiarazioni del datore di lavoro, lettere di assunzione o di licenziamento, buste paga, etc.).

#### **ATTENZIONE**

Si ricordi che i contributi devono essere versati sulle retribuzioni risultanti dalle buste paga dei giornalisti, anche se superiori ai minimi contrattuali. In caso di retribuzioni corrisposte al giornalista in misura inferiore

ai minimi contrattuali la contribuzione è sempre e comunque, commisurata alle retribuzioni minime stabilite da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

### Misura dei contributi

Attualmente la contribuzione spettante all'INPGI è pari al 31,23% della retribuzione imponibile individuata secondo i criteri indicati precedentemente. Di questa percentuale, il versamento del 22,54% è a carico dell'azienda e l'8,69% è a carico del giornalista.

Qui di seguito sono indicate le singole voci cui si riferisce la contribuzione con le rispettive aliquote, relative al periodo 1° gennaio 2007:

#### Contributi a carico del datore di lavoro

20,28%	Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (I.V.S.)
1,61%	Assicurazione contro la disoccupazione
0,30%	Fondo di garanzia per il pagamento del T.F.R. (L. 297/82) (*)
0,05%	Assegno nucleo familiare
0,30%	Mobilità (**)
22,54%	Totale

(\*) E' dovuto solo per i giornalisti - dipendenti di aziende con meno di 50 dipendenti - che abbiano optato per il mantenimento del Tfr in azienda

(\*\*) Il contributo di mobilità non è dovuto dalle imprese non soggette alla CIGS.

#### Contributi a carico del giornalista

8,69%	Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (I.V.S.)
-------	---

La legge 14.11.92 n. 438 ha previsto, inoltre, una aliquota contributiva aggiuntiva a carico del giornalista, che è pari all'1% sulla quota di retribuzione mensile eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile. Per il 2007 la prima fascia annua di retribuzione pensionabile è pari a Euro 39.221,00.

Si precisa che in base all'art.12, comma 9, della legge 30/04/1969 n.153, come da ultimo modificato dall'art.6 del decreto legislativo 2/09/1997 n. 314, " le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione". Di conseguenza, tali elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettate a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposte, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell'1% di cui all'art.3 ter della legge n.438/92.

#### Sono inoltre a carico del datore di lavoro:

- contributo infortuni: Euro 11,88 (Euro 6,71 fino al mese di agosto 2003) mensili per dodici mesi;
- fondo integrativo di previdenza: 1,50% (questo contributo non è dovuto per i giornalisti praticanti, per i giornalisti pubblicisti e per i giornalisti professionisti con contratto a termine);
- addizionale fondo integrativo: 0,35% (questo contributo non è dovuto per i giornalisti praticanti, per i giornalisti pubblicisti e per i giornalisti professionisti con contratto a termine);
- contributo solidarietà: 10% sull'importo dell'1,50% (Fondo Integrativo INPGI), sugli importi dovuti alla Casagit e su altre somme eventualmente corrisposte dal datore di lavoro (Legge n.166/91, art. 9 bis).

Tra la misura della contribuzione dovuta all'INPS e quella dovuta all'INPGI esiste una notevole differenza: 8,12% in meno per l'INPGI.

Tale differenza è dovuta alle diversa misura delle aliquote applicate alla retribuzione imponibile. Nello specchio che segue sono evidenziate le differenze quantitative in riferimento alle singole voci:

INPGI - INPS differenze di contribuzione totale			
	INPGI %	INPS %	Differenza%
I.V.S.	28,97	33	+ 4,03
disoccupazione	1,61	1,61	0
CIGS	0	0,90	+0,90
CIG	0	2,20	+2,20

T.F.R.	0,30	0,20	-0,10
mobilità	0,30	0,30	0
maternità	0	0,46	+0,46
assegni familiari	0,05	0,68	+0,63
totale	31,23	39,35	+8,12

<b>ALIQUOTE IVS INPGI</b> a carico del datore di lavoro 20,28 a carico del lavoratore 8,69
--

### **Codici tributo da usare per versare all'INPGI, tramite il modello F24-accise, i contributi dovuti**

L'Agenzia delle entrate ha dettato i codici tributo che le aziende editoriali devono usare per versare all'INPGI, tramite il modello F24-accise, i contributi dovuti alla gestione separata dei lavori parasubordinati (il cosiddetto INPGI2).

I codici vanno da G001 che qualifica i contributi minimi in acconto a G00R che riguarda una rata del debito rateizzato.

Il modulo di versamento è reperibile esclusivamente in formato elettronico sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

### **Differenze INPS-INPGI a carico del lavoratore**

All'Inpgi il giornalista deve pagare, quale quota a proprio carico, solo un'aliquota IVS che è pari all'8,69% della retribuzione.

All'Inps, invece, è posta a carico del lavoratore un'aliquota IVS che dal 1° gennaio 2007 è pari al 9,19%, alla quale si aggiunge un ulteriore 0,30 % relativo all'assicurazione contro la cassa integrazione straordinaria.

Quindi, mentre i giornalisti iscritti all' Inpgi pagano soltanto l'8,69%, coloro che sono iscritti all'Inps devono versare complessivamente il 9,49% della retribuzione.

Per i giornalisti le prestazioni di maternità restano a carico dell'Inps anche in assenza del relativo contributo. Le aziende sono comunque tenute a dichiarare all'Inps le tribuzioni imponibili dei giornalisti a carico.